



Regione Siciliana  
Assessorato Beni Culturali Ambientali ed Identità Siciliana  
Dipartimento Beni Culturali Ambientali ed Identità Siciliana

CONVENZIONE

per la realizzazione delle finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10 come modificato dall'art. 28 della legge regionale 9 agosto 2002 n. 9 e dal comma 32 dell'art. 127 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17 ed integrato dall'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2006 n.15

TRA

La Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e per esso il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa "Vincenzo Tusa" e delle aree archeologiche dei comuni di Castelvetrano, di Campobello di Mazara e dei comuni limitrofi (d'ora innanzi denominato Parco), rappresentata dalla Dott.ssa Caterina Greco domiciliata per la carica in Parco di Selinunte, Marinella di Selinunte frazione di Castelvetrano, giusto conferimento d'incarico D.D.G. n° 2113 del 31.08.2010,

E

L'Amministrazione comunale di Castelvetrano, rappresentata dal Sindaco del Comune di Castelvetrano, ERRANTE FELICE S nato il 28.06.1972 a CASTELVETRANO ivi domiciliato per la carica, il quale agisce in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione comunale n. 331 del 12/09/2012

VISTI

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modifiche ed integrazioni;

Lo Statuto della Regione Siciliana;

Il D.P.R. 637 del 1975 recante "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti" che ha conferito all'amministrazione regionale l'esercizio nel territorio della regione di tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei;

L'art.3 della L.1.08.77 n.80 recante "norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali e ambientali nel territorio della Regione Siciliana" che conferisce tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali e ambientali all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

L'art.5 del D.Lgs. 42/2004 che prevede particolari forme di cooperazione tra gli enti pubblici territoriali sulla base di specifici accordi o intese;

L'art.6 del D.Lgs. 42/2004 che definisce la valorizzazione quale esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso, comprendendo anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale;

Gli artt. 102, 111 e 112 del D.Lgs. 42/2004 che regolamentano i principi e le modalità degli accordi o intese e delle forme di cooperazione tra enti pubblici territoriali e tra questi ed i soggetti privati, finalizzati alla più ampia fruizione e valorizzazione dei beni culturali;

La legge regionale 27 aprile 1999 n.10, articolo 7, come sostituito dall'art. 28 della legge regionale 9 agosto 2002 n.9 e dal comma 32 dell'art.127 della legge regionale 28 dicembre 2004 n.17, con cui è stato disposto che sino al 30% dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso ai musei, gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato con cadenza trimestrale ai comuni o alle associazioni di comuni nel cui territorio gli stessi beni ricadono e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

L'art.8 della legge regionale 14 aprile 2006 n.15 che ha altresì modificato il regime della legge regionale n.10/99 aggiungendo al comma 1 dell'art. 7 della l.r. n.10/99 che le convenzioni possono prevedere, in occasione di aperture dei siti regionali per manifestazioni che coinvolgono più enti, che una parte dei proventi è destinata al pagamento delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale;

#### CONSIDERATO CHE

Tra le parti vige la consapevolezza che il patrimonio culturale siciliano è una risorsa da valorizzare anche mediante il miglioramento delle attività e dei servizi collaterali;

Il Parco ha avviato programmi di valorizzazione del sito di Selinunte ed intende migliorarne le modalità di fruizione a fini museali, didattici e turistici;

Il Comune di Castelvetrano, nell'intento di far convergere le proprie risorse ed energie per la promozione turistica e culturale del suo territorio e delle zone limitrofe, ha manifestato la propria intenzione e disponibilità (v. delibera n. 331 del 12-4-2012) a collaborare alla gestione e valorizzazione del suddetto sito archeologico, che fa parte integrante del Parco;

Il Comune di Castelvetrano si è impegnato, giusta deliberazione del Consiglio Municipale n. 331 del 12-4-2012, alla realizzazione di interventi che garantiscano la buona tenuta e la migliore fruizione della Zona Archeologica di Selinunte oggetto della presente Convenzione, attraverso la prestazione di servizi e forniture nel prosieguo specificati;

#### TENUTO CONTO

Che il progetto di interventi condiviso con il Comune così come descritto nei successivi articoli trova il consenso e l'approvazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana, giusta autorizzazione prot. n. 39866 del 8-8-2012

Il giorno 3, del mese di ottobre, dell'anno 2012, tra il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, rappresentato dal Direttore Dott.ssa Caterina Greco, espressamente autorizzata dal Dirigente Generale con nota prot. n. 39866 del 8-8-2012 e il Comune di Castelvetrano, rappresentato dal Sindaco FELICE ERANTEJI.

#### SI CONVIENE CHE

##### Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale.

##### Articolo 2

Ogni competenza in materia di attività culturali e di ricerca scientifica si attesta all'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e per essa al Parco di Selinunte e Cave di Cusa, che si riserva la più ampia facoltà di adottare tutti gli interventi dalla stessa ritenuti necessari sotto tali profili;

### **Articolo 3**

Al Comune di Castelvetrano spetta il 30% dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso alla zona archeologica.

Il Comune di Castelvetrano si impegna ad assicurare la propria collaborazione per la perfetta funzionalità ed efficienza della Zona Archeologica di Selinunte provvedendo ai sottoelencati punti relativi alla manutenzione ordinaria ed eventualmente concorrendo alla manutenzione straordinaria, allo scopo di garantirne la buona tenuta ed il decoro, ad assicurare servizi ai fini della sicurezza dei visitatori ed all'ampliamento della fruizione nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Regionale, che si riserva la più ampia facoltà di adottare tutti gli interventi che ritiene necessari, impegnandosi in particolare a fornire/prestare in favore della Zona Archeologica di Selinunte:

- discerimento area archeologica;
- manutenzione ed agibilità ordinaria e straordinaria della zona demaniale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dell'area archeologica e degli edifici inclusi al suo interno.

### **Articolo 4**

Nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Regionale, che si riserva la più ampia facoltà di adottare tutti gli interventi che ritiene necessari, il Comune di Castelvetrano si impegna altresì:

- 1) a promuovere e realizzare con risorse proprie iniziative e manifestazioni di carattere culturale finalizzati alla fruizione e alla valorizzazione del sito archeologico e del circostante territorio;
- 2) a realizzare una segnaletica didattica e turistica specifica, sia interna che esterna all'area archeologica, preventivamente concordata e autorizzata dal Parco;
- 3) a realizzare materiale promo-pubblicitario (depliant e brochures) per la migliore conoscenza e divulgazione del sito archeologico di Selinunte e dei siti di interesse storico-archeologico ricadenti nel territorio del Comune di Castelvetrano.

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti 2) e 3), la riproduzione di immagini relative ai beni demaniali del Parco resta esente dal pagamento dei canoni di cui all'art. 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

### **Articolo 5**

In occasione di aperture per manifestazioni organizzate dal Comune, o dallo stesso promosse e autorizzate, che comportino una prestazione straordinaria per il personale regionale, dette prestazioni saranno a totale carico del Comune medesimo. Le somme dovute dal Comune per il pagamento delle ore di lavoro in plus orario effettuate da personale con qualifica non dirigenziale, verranno versate all'Amministrazione regionale secondo le modalità vigenti in materia, che saranno successivamente comunicate da parte di questa medesima Amministrazione.

Resta inteso che in occasione di tali manifestazioni, laddove sia previsto l'ingresso a pagamento, i soggetti pubblici (compreso il Comune di Castelvetrano) e/o privati che organizzano la manifestazione dovranno versare il canone concessorio previsto dalla vigente normativa di legge.

#### Articolo 6

Gli interventi e/o le prestazioni di cui all'art.3, ad esclusione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria del sito le cui modalità dovranno essere diversamente concordate, verranno effettuati direttamente dal Comune, in accordo con gli organismi preposti, mediante assunzione diretta di tutti i relativi oneri e fatta salva la rendicontazione al Dipartimento Regionale Beni Culturali ed Identità Siciliana e per esso al Servizio Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa " Vincenzo Tusa " delle spese sostenute.

L'attività dovrà essere immediatamente avviata dalla data della stipula della presente convenzione e dovrà concludersi nei termini di vigenza della stessa; pertanto il Capo di Istituto delegato alla firma è tenuto alla costante verifica delle spese via via sostenute dal Comune di Castelvetrano, onde non provvedere al versamento di somme ove non immediatamente finalizzate alle spese programmate a danno dell'Amministrazione Regionale.

#### Articolo 7

I versamenti di cui all'art. 7 della L.R. 10/99 e s.m.e i., determinati nella misura del 30% riducibile percentualmente rispetto agli interventi previsti dalla presente convenzione ma non realizzati, verranno effettuati successivamente alla notifica del decreto autorizzativo della Convenzione da parte degli Organi di Controllo, al fine di non vanificare gli effetti del controllo medesimo e di non esporre l'Amministrazione a danni eventualmente emergenti.

#### Articolo 8

Le Parti rimettono ad un successivo atto aggiuntivo, subordinato all'autorizzazione della Direzione Generale del Dipartimento dei BB.CC. e I.S., la definizione di eventuali aspetti non compresi nel presente atto.

#### Articolo 9

La presente convenzione avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata a seguito di verifica del corretto espletamento delle prestazioni/interventi da parte del Comune e della relativa rendicontazione.

#### Articolo 10

La presente convenzione verrà registrata solamente in caso d'uso, le eventuali spese di registrazione saranno a totale carico dell'Amministrazione Comunale. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice civile.

Le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione di una o più clausole della presente scrittura saranno demandate ad un collegio arbitrale composto da tre membri il cui presidente è nominato di comune accordo tra le parti.

CASTELVETRANO-SELINUNTE

3 OTT. 2012

IL SINDACO  
Felice Errante Junior

